

Direzione generale
Direzione centrale rapporto assicurativo

Circolare n. 4

Roma, 23 febbraio 2016

Al Direttore generale vicario
Ai Responsabili di tutte le Strutture centrali e territoriali

e p.c. a: Organi istituzionali
Magistrato della Corte dei conti delegato all'esercizio del controllo
Organismo indipendente di valutazione della performance
Comitati consultivi provinciali

Oggetto

Istituzione di un premio speciale unitario e relative modalità di applicazione per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali degli allievi iscritti ai corsi ordinamentali di istruzione e formazione professionale regionali curati dalle istituzioni formative e dagli istituti scolastici paritari, accreditati dalle Regioni per l'erogazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale, ai sensi dell'art. 32, comma 8, del D. Lgs. n. 150 del 14/09/2015.

Quadro di riferimento

- ⚡ **D.P.R. 1124 del 30 giugno 1965:** "Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali" (G.u. 257 del 13 ottobre 1965);
- ⚡ **Decreto ministeriale 12 dicembre 2000:** "Nuove tariffe dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali delle gestioni: industria, artigianato, terziario, altre attività, e relative modalità di applicazione" (G.u. 17 del 22 gennaio 2001);
- ⚡ **Decreto legislativo 150 del 14 settembre 2015** "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi

dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183" (G. u. 221 del 23 settembre 2015);

∥ **Determinazione presidenziale n. 460 dell'11 dicembre 2015:** "Istituzione di un premio speciale unitario e relative modalità di applicazione per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali degli allievi iscritti ai corsi ordinamentali di istruzione e formazione professionale regionali curati dalle istituzioni formative e dagli istituti scolastici paritari, accreditati dalle Regioni per l'erogazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale, ai sensi dell' art. 32, comma 8, del D. Lgs. n. 150 del 14/09/2015."

Premessa

L'art. 32, comma 8, del Decreto legislativo 150 del 14 settembre 2015¹ prevede, in via sperimentale e limitatamente al biennio 2016-2017, l'applicazione di un premio speciale unitario, ai sensi dell'articolo 42 del Testo unico approvato con d.p.r. 1124/1965, per la copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali degli allievi iscritti ai corsi ordinamentali di istruzione e formazione professionale curati dalle istituzioni formative e dagli istituti scolastici paritari, accreditati dalle Regioni per l'erogazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale.

Fino ad oggi, la tutela assicurativa prevista dall'Inail in favore degli allievi iscritti ai predetti corsi è stata attuata mediante modalità "ordinaria" di calcolo del premio fissata dall'art. 41 del d.p.r. 1124 del 1965, con il ricorso ad una specifica voce di tariffa² dedicata all'attività formativa in genere e, qualora il percorso formativo preveda anche la partecipazione alle lavorazioni svolte in azienda, alle voci di tariffa della lavorazione effettivamente svolta.

La nuova norma introduce, in via sperimentale, per gli anni 2016 e 2017, un criterio semplificato in ordine alle modalità di pagamento del premio assicurativo dovuto per gli allievi iscritti ai corsi ordinamentali di istruzione e formazione professionale.

¹ Art. 32, comma 8, del D. Lgs. n. 150 del 14/09/2015: *Per gli anni 2016 e 2017, per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali degli allievi iscritti ai corsi ordinamentali di istruzione e formazione professionale curati dalle istituzioni formative e dagli istituti scolastici paritari, accreditati dalle Regioni per l'erogazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale, e' dovuto, in via sperimentale e limitatamente al predetto biennio, un premio speciale unitario ai sensi dell'articolo 42 del T.U. 1124/1965. Con Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dell'INAIL, sono stabiliti l'ammontare del premio speciale e le modalita' di applicazione tali da assicurare anche il rigoroso rispetto del limite di spesa di cui al quarto periodo del presente comma. Ai fini della determinazione del premio e del suo aggiornamento annuo si fa riferimento al minimale giornaliero di rendita. Per favorire l'integrazione scuola-lavoro, nel calcolo per la determinazione del predetto premio speciale unitario non si tiene conto dei maggiori oneri inerenti i rischi lavorativi per i periodi di formazione svolti negli ambienti di lavoro nel limite massimo di minori entrate per premi per l'INAIL pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, in relazione alle quali e' previsto un trasferimento di pari importo all'ente da parte del bilancio dello Stato.*

² Decreto ministeriale 12 dicembre 2000, Voce di tariffa 0611 della gestione di riferimento.

In ottemperanza all'art. 32, comma 8, del Decreto legislativo n. 150 del 14 settembre 2015, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 12 febbraio 2016,³ sulla base della determinazione presidenziale n. 460 dell'11 dicembre 2015, è stata stabilita la misura del nuovo premio speciale unitario⁴ per assicurare la copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie professionali degli allievi iscritti ai corsi ordinamentali di istruzione e formazione professionale regionali curati dalle istituzioni formative e dagli istituti scolastici paritari, accreditati dalle Regioni per l'erogazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale.

1. Ambito di applicazione: soggetti assicuranti e assicurati.

L'ambito di applicazione del nuovo regime assicurativo previsto dalla norma si riferisce solo agli allievi iscritti ai corsi ordinamentali di istruzione e formazione professionale curati dalle istituzioni formative e dagli istituti scolastici paritari, accreditati dalle Regioni per l'erogazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale⁵.

In particolare, si fa riferimento ai percorsi di istruzione e formazione professionale del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione,⁶ di durata triennale e quadriennale, finalizzati al conseguimento, rispettivamente, di qualifiche e diplomi professionali, di competenza regionale, riconosciuti a livello nazionale e comunitario⁷.

Le modalità organizzative e le metodologie di realizzazione dei percorsi prevedono attività di stage, di laboratorio e di tirocinio e sono realizzati dalle strutture formative accreditate dalle Regioni oppure dagli Istituti Professionali, in regime di sussidiarietà, se previsto dalla programmazione regionale.

Dall'applicazione del premio speciale unitario resta escluso il personale dipendente delle istituzioni formative (docenti, amministrativi etc.) per il quale l'obbligo assicurativo viene assolto con le modalità ordinarie finora previste per il calcolo ed il pagamento del premio.

³ Decreto in corso di perfezionamento e pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nella sezione "Pubblicità legale."

⁴ Art. 42 del d.p.r. 1124/1965.

⁵ Decreto legislativo - 17/10/2005, n. 226 *"Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53"* (G. U. 257 del 4 novembre 2005);

Decreto interministeriale 11 novembre 2011 (G. U. 296 del 21 dicembre 2011) *"Recepimento dell'Accordo tra il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, riguardante gli atti necessari per il passaggio a nuovo ordinamento dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, sancito in sede di Conferenza Stato Regioni il 27 luglio 2011"*;

Decreto interministeriale 15 giugno 2010 (G. U. 164 del 16 luglio 2010) *"Recepimento dell'Accordo sancito in sede di Conferenza Stato-Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano il 29 aprile 2010, riguardante il primo anno di attuazione - anno scolastico e formativo 2010-2011 - dei percorsi di istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 27, comma 2, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226."*

⁶ Art. 15 del d. lgs. 226/2005.

⁷ I percorsi di istruzione e formazione professionale sono erogati dai Centri di formazione professionale accreditati dalle Regioni e dagli istituti professionali in regime di sussidiarietà integrativa e complementare (Circolare del Ministero dell'università e della ricerca n. 22 del 21 dicembre 2015 *"Iscrizioni alle scuole dell'infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l'anno scolastico 2016/2017"*).

Esulano dall'ambito di applicazione dell'art.32, comma 8, del D. Lgs. n. 150 del 14/09/2015 anche gli *alunni e studenti*⁸ delle scuole o degli istituti di istruzione di ogni ordine e grado, non statali, addetti ad esperienze tecnico scientifiche od esercitazioni pratiche o di lavoro, assicurati tramite il premio speciale unitario di cui al d.m. 15 luglio 1987.

Parimenti, non sono soggetti alla normativa in oggetto e, quindi, restano soggetti in via generale alla tutela assicurativa nella modalità ordinaria, i lavoratori impegnati in tirocini formativi e di orientamento e gli allievi dei corsi di istruzione professionale non rientranti nell'ambito dei corsi ordinamentali di istruzione e formazione professionale curati dalle istituzioni formative e dagli istituti scolastici paritari, accreditati dalle Regioni per l'erogazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale.

2. Premio speciale unitario.

In via sperimentale per gli anni 2016 e 2017, il premio speciale unitario annuale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali degli allievi dei corsi ordinamentali di istruzione e formazione professionale, dovuto dalle istituzioni formative e gli istituti scolastici paritari accreditati dalle Regioni, è pari a 58,00 Euro.

Tale premio è fissato con riferimento alla retribuzione convenzionale giornaliera pari al minimale di rendita - vigente alla data di inizio dell'anno formativo - ed è aggiornato automaticamente in relazione alle eventuali variazioni apportate annualmente all'importo giornaliero del predetto minimale.

Il premio speciale unitario annuale è dovuto per ciascun allievo, non è frazionabile e garantisce la copertura assicurativa per l'intero anno formativo che convenzionalmente inizia il primo settembre di ogni anno e termina il 31 agosto dell'anno successivo.

Al premio speciale unitario annuale si applica la riduzione prevista dall'art.1, comma 128, Legge 27 dicembre 2013, n.147 a seguito di presentazione di specifica istanza, regolamentata dalle disposizioni contenute negli articoli 19 e 20 delle Modalità di Applicazione della Tariffa dei Premi di cui al DM 12.12.2000.

Detto premio è maggiorato dell'addizionale ex Anmil pari all'1% prevista dall'art.181 del d.p.r.1124/1965.

3. Prestazioni

Ai fini del calcolo delle prestazioni in caso di infortuni sul lavoro e malattie professionali degli allievi dei corsi ordinamentali di istruzione e formazione professionale si fa riferimento alla retribuzione convenzionale giornaliera pari al minimale di rendita assunta ai fini della determinazione del premio speciale.

⁸ Art. 4 n. 5 del D.P.R. n. 1124/1965. In merito alle istruzioni diramate per i suddetti alunni e studenti, si rinvia alle circolari nn. 62/1987, 73/1987, 12/1990, 28/2003, 79/2004, 19/2006, 31/2012 e 37/2014; alla lettera Servizio normativo gestioni assicurative 13.12.1993, alle lettere Direzione centrale rischi 26.1.1999 e 20.2.2001.

4. Onere aggiuntivo a carico dello stato

L'importo del premio non tiene conto dei maggiori rischi lavorativi legati all'attività formativa svolta negli ambienti di lavoro il cui onere è posto a carico del bilancio dello Stato. La misura di tale onere aggiuntivo annuo, per gli anni 2016 e 2017, è pari a Euro 45,00, maggiorato della addizionale ex Anmil dell'1%⁹, per ogni allievo esposto effettivamente al suddetto rischio lavorativo, indipendentemente dal periodo complessivo di esposizione nell'anno formativo.

L'onere complessivo a carico del bilancio dello Stato non può superare il limite di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017.

L'importo di 45,00 Euro dell'onere aggiuntivo posto a carico del bilancio dello Stato verrà rideterminato in caso di superamento di detto limite di spesa e fino a concorrenza dello stesso, in relazione al numero di allievi interessati annualmente all'attività formativa svolta negli ambienti di lavoro.

Parimenti il premio speciale di Euro 58,00 a carico degli istituzioni formative e degli istituti scolastici paritari, accreditati dalle Regioni, verrà rideterminato con decreto del ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, su proposta dell'Istituto, per ciascuna annualità in relazione ai maggiori oneri inerenti all'attività formativa negli ambienti di lavoro che non trovino copertura nel limite massimo di 5 milioni di spesa annuale posti a carico del bilancio dello Stato, al fine di assicurare il rispetto di detto limite di spesa.

4.1 Verifica di congruità dell'onere aggiuntivo

La verifica di congruità dell'onere aggiuntivo a carico del bilancio dello Stato, rispetto al limite di spesa di 5 milioni di euro annui, è effettuata entro il 30 settembre di ciascun anno.

Il rimborso a favore dell'Inail dovrà avvenire entro 60 giorni dalla presentazione della suddetta rendicontazione.

5. Modalità operative

Per la gestione del rapporto assicurativo degli allievi dei corsi ordinamentali di istruzione e formazione professionale le istituzioni formative e gli istituti scolastici parificati, accreditati dalle Regioni per l'erogazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale, anche se già titolari di codice ditta e posizione assicurativa territoriale Inail per la medesima sede di formazione, dovranno effettuare i seguenti adempimenti.

5.1 Polizza speciale "Allievi IeFP" e comunicazione di avvio dei corsi

Per ciascuna sede formativa in cui vengono erogati percorsi di istruzione e formazione professionale deve essere istituita un'apposita posizione assicurativa territoriale (PAT) e una polizza speciale "Allievi IeFP".

Le istituzioni formative e gli istituti scolastici parificati, anche se già titolari di codice ditta e posizione assicurativa territoriale, devono inoltrare all'Inail telematicamente la denuncia per l'apertura della nuova PAT e della polizza speciale Allievi IeFP, nonché la

⁹ Art. 181 del D.P.R. n. 1124/1965.

comunicazione di avvio dei corsi, attraverso lo specifico servizio telematico denominato "Comunicazione data di avvio dei corsi di IeFP".

In sede di prima applicazione, per l'anno formativo 2015/2016 (periodo dal 01.09.2015 al 31.8.2016), il termine di presentazione della suddetta denuncia è l'11 marzo 2016.

A regime, l'obbligo di presentazione di tale denuncia sussiste solo laddove i soggetti assicuranti non siano già titolari di una polizza speciale Allievi IeFP per la sede formativa (PAT) in cui vengono erogati percorsi di istruzione e formazione professionale. In tal caso, il termine per la presentazione della denuncia di nuova PAT e polizza speciale Allievi IeFP è la data di avvio del primo corso di istruzione e formazione professionale.

5.2 Denuncia numero allievi iscritti ai corsi e determinazione del premio speciale Allievi dei corsi IeFP

Per ciascuna polizza speciale Allievi IeFP, ogni anno le istituzioni formative e gli istituti scolastici paritari devono presentare la denuncia degli allievi iscritti ai corsi, con cui comunicano il numero degli allievi iscritti ai corsi ordinamentali nell'anno formativo di riferimento, il numero degli allievi che partecipano alle lavorazioni aziendali e la durata (numero delle giornate complessive) di tale periodo formativo negli ambienti di lavoro.

Tale denuncia deve essere inoltrata entro il 10 dicembre di ciascun anno formativo, attraverso il servizio telematico denominato *Denuncia del numero degli allievi iscritti ai corsi IeFP*, allegando lo stralcio del decreto regionale di approvazione dei corsi.

Sulla base di tale informazioni, l'Istituto determina e richiede, tramite PEC, il premio speciale per l'anno formativo di riferimento a carico delle istituzioni formative e degli istituti scolastici paritari, nonché calcola i maggior oneri inerenti i rischi lavorativi negli ambienti di lavoro a carico del bilancio dello stato.

Si precisa che il presupposto per l'inoltro telematico della *Denuncia del numero degli allievi iscritti ai corsi IeFP* è l'istituzione da parte dell'Inail di un'apposita PAT e polizza speciale Allievi IeFP, susseguente alla presentazione della denuncia di cui al precedente paragrafo 4.1. L'attivazione della PAT viene comunicata con idoneo provvedimento, tramite PEC, alle istituzioni formative e gli istituti scolastici paritari.

In sede di prima applicazione, per l'anno scolastico 2015/2016, tale denuncia dovrà essere inoltrata telematicamente entro il termine del 22 aprile 2016.

6. Autoliquidazione 2015/2016

Il periodo assicurativo del premio speciale Allievi IeFP coincide con l'anno formativo che convenzionalmente è fissato dal 1° settembre al 31 agosto dell'anno successivo. Tale premio trova applicazione a partire dal periodo formativo 2015/2016, ossia dal 1° settembre 2015.

Con riferimento all'anno 2015, gli aspetti operativi legati all'introduzione del nuovo premio sono stati disciplinati con la nota del 5 febbraio 2016 prot. n.60010.05/02/2016.0001834¹⁰ alla quale si rinvia.

7. Istruzioni operative per le Strutture territoriali

A seguito dell'invio da parte delle istituzioni formative e degli istituti scolastici paritari della comunicazione telematica di avvio dei corsi di Istruzione e Formazione Professionale per l'anno formativo 2015/2016 di cui al paragrafo 5.1, le Sedi devono confermare in procedura GRA Web i dati trasmessi entro il 1° aprile 2016.

In questa fase viene istituita la Polizza Allievi IeFP, ma non viene conteggiato il premio. Viene comunque emesso un provvedimento con il quale si comunica il numero di Posizione Assicurativa Territoriale (PAT) all'interno della quale è stata istituita la Polizza Allievi IeFP relativa all'assicurazione degli allievi iscritti ai corsi ordinamentali di istruzione e formazione professionale, soggetti al premio speciale unitario.

Il provvedimento viene trasmesso via PEC alle istituzioni formative e agli istituti scolastici paritari che hanno inviato la comunicazione.

Dopo la presentazione telematica da parte delle istituzioni formative e degli istituti scolastici paritari della denuncia del numero degli allievi iscritti ai corsi IeFP per l'anno formativo 2015/2016, paragrafo 5.2, le sedi devono:

- verificare che il progetto formativo sia stato approvato dalla Regione con apposito provvedimento allegato alla denuncia stessa;
- determinare e confermare l'importo del premio entro il 13 maggio 2016;
- emettere il provvedimento, da inviare via PEC, con la richiesta di pagamento del premio a carico delle istituzioni formative e degli istituti scolastici paritari con indicazione del termine di pagamento fissato ai sensi dell'articolo 44, comma 3, del D.P.R. n. 1124/1965.

8. Assistenza agli utenti

Tutte le informazioni di carattere generale saranno erogate agli utenti esterni dal Contact Center Multicanale numero verde gratuito da rete fissa 803.164 o attraverso il numero a pagamento 06/164.164 da rete mobile.

Si ricorda altresì che, per richiedere informazioni sull'utilizzo dei servizi online e approfondimenti normativi e procedurali è a disposizione dell'utenza esterna il servizio "Inail risponde" disponibile nell'area contatti del portale www.inail.it.

Il Direttore generale
f.to Giuseppe Lucibello

¹⁰ La nota è disponibile nel portale istituzionale www.inail.it all'interno della sez. "Atti Inail - Istruzioni operative."

ALLE STRUTTURE CENTRALI E TERRITORIALI

Oggetto: Allievi dei corsi ordinamentali di istruzione e formazione professionale. D.Lgs. 150/2015 art. 32, comma 8. Determina INAIL n. 460/2015. Prime istruzioni operative e autoliquidazione 2015/2016.

Si fa seguito alla nota del 29.10.2015 prot.7307 con la quale sono stati forniti i primi chiarimenti in merito all'ambito di applicazione dell'art. 32, comma 8, del decreto legislativo 150 del 14 settembre 2015¹ che ha introdotto, in via sperimentale, per gli anni 2016 e 2017, un criterio semplificato in ordine alle modalità di pagamento del premio assicurativo dovuto per gli allievi iscritti ai corsi ordinamentali di istruzione e formazione professionale regionali curati dalle istituzioni formative e dagli istituti scolastici paritari, accreditati dalle Regioni per l'erogazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale.

In ottemperanza alla suddetta norma, con la determina presidenziale n. 460 dell'11 dicembre 2015, sono stati definiti la misura del nuovo premio speciale unitario annuale² per la copertura assicurativa degli allievi, la retribuzione imponibile ai fini del calcolo delle prestazioni, la misura dell'onere aggiuntivo annuo del premio speciale unitario per gli anni 2016/2017 a carico del bilancio dello Stato per il maggiore rischio legato all'attività formativa svolta negli ambienti di lavoro, nonché le relative modalità applicative.

¹ Art. 32, comma 8, del d.lgs. n. 150 del 14/09/2015: *Per gli anni 2016 e 2017, per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali degli allievi iscritti ai corsi ordinamentali di istruzione e formazione professionale curati dalle istituzioni formative e dagli istituti scolastici paritari, accreditati dalle Regioni per l'erogazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale, è dovuto, in via sperimentale e limitatamente al predetto biennio, un premio speciale unitario ai sensi dell'articolo 42 del T.U. 1124/1965. Con Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dell'INAIL, sono stabiliti l'ammontare del premio speciale e le modalità di applicazione tali da assicurare anche il rigoroso rispetto del limite di spesa di cui al quarto periodo del presente comma. Ai fini della determinazione del premio e del suo aggiornamento annuo si fa riferimento al minimale giornaliero di rendita. Per favorire l'integrazione scuola-lavoro, nel calcolo per la determinazione del predetto premio speciale unitario non si tiene conto dei maggiori oneri inerenti i rischi lavorativi per i periodi di formazione svolti negli ambienti di lavoro nel limite massimo di minori entrate per premi per l'INAIL pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, in relazione alle quali è previsto un trasferimento di pari importo all'ente da parte del bilancio dello Stato.*

² Art. 42, del d.P.R. 1124/1965.

La predetta determina è stata inoltrata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per l'emanazione del decreto di approvazione ai sensi dell'art. 42 del d.P.R. 30 giugno 1965, n.1124 e successive modificazioni, in corso di perfezionamento.

Si ricorda che la tutela assicurativa attualmente prevista dall'Inail in favore dei predetti allievi è realizzata mediante il ricorso ad una voce specifica di lavorazione della tariffa dedicata all'attività formativa in genere³, a cui corrisponde un determinato tasso su cui è commisurato il premio assicurativo, secondo la modalità "ordinaria" di pagamento dell'onere assicurativo fissata dall'art. 41 del d.P.R. 1124 del 1965.

Qualora il percorso formativo preveda anche la partecipazione alle lavorazioni svolte in azienda, per assicurare l'allievo si deve fare riferimento alle voci di tariffa della lavorazione effettivamente svolta⁴.

In attesa dell'emanazione del predetto decreto, a seguito della nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 3.2.2016⁵, si forniscono le prime istruzioni operative per consentire il corretto adempimento del pagamento del premio assicurativo con la prossima autoliquidazione in scadenza il 16 febbraio 2016.

Al riguardo, **per gli allievi** iscritti ai corsi ordinamentali di istruzione e formazione professionale regionali, le istituzioni formative e gli istituti scolastici paritari, accreditati dalle Regioni per l'erogazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale, dovranno versare in sede di autoliquidazione 2015/2016 il premio ordinario di sola regolazione anno 2015, riconducibile all'anno scolastico/formativo 2014/2015. Tale premio è calcolato moltiplicando la retribuzione convenzionale giornaliera pari al minimale di rendita per i giorni di frequenza ai corsi nel periodo 01/01/2015 - 31/08/2015, distinta per la voce di tariffa 0611 per l'attività formativa in genere e per le voci di tariffa della lavorazione effettivamente svolta, qualora il percorso formativo preveda anche la partecipazione alle lavorazioni svolte in azienda.

Per l'assicurazione dei corsi relativi all'anno scolastico/formativo 2015/2016, con apposita circolare verranno fornite istruzioni in merito ai termini e alle modalità di comunicazione di avvio dei corsi, alla denuncia degli allievi iscritti e alla gestione del premio speciale unitario.

³ Decreto ministeriale 12 dicembre 2000, Voce di tariffa 0611 della gestione di riferimento.

⁴ Si rinvia alla nota prot. 4267 del 28.5.2010 con la quale è stato, da ultimo, precisato che: *l'obbligo di assicurare all'INAIL gli allievi partecipanti ai corsi in oggetto è da porre a carico del gestore dell'attività formativa ossia dell'Ente formatore. (...) Relativamente all'aspetto classificativo, i riferimenti tariffari che trovano in concreto attuazione per gli allievi impegnati nei percorsi formativi integrati sono i seguenti:*

- voce di tariffa 0611 per le attività svolte in aula o negli ambienti a disposizione del soggetto gestore dell'attività formativa comportanti l'uso di personal computer o di macchine elettriche di ufficio (ad es.: proiettore di diapositive, schermo elettronico, etc.)

- voce corrispondente alla lavorazione effettivamente esercitata nell'ambito dell'azienda o della struttura universitaria presso la quale si effettua l'esperienza tecnico scientifica o l'esercitazione pratica

- voce 0611, per la parte svolta in aula o negli ambienti a disposizione del soggetto gestore dell'attività formativa e voce corrispondente alla specifica lavorazione esercitata, per l'attività svolta in azienda od in ambito universitario, nel caso in cui le esperienze o le esercitazioni in questione vengano effettuate in parte in aula o negli ambienti a disposizione del soggetto gestore ed in parte in azienda o presso l'Ateneo.

⁵ Nota della Direzione Generale per le politiche previdenziali e assicurative - Div. II - protocollo 0001387.03-02-2016 con oggetto "Premio speciale unitario e relative modalità di applicazione per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ai sensi dell'art. 32, comma 8, del D.Lgs. n. 150 del 14 settembre 2015".

Si ribadisce che non sono soggetti alla normativa in argomento⁶ i lavoratori impegnati in tirocini formativi e di orientamento⁷ e gli allievi dei corsi di istruzione professionale⁸ non rientranti nell'ambito dei corsi ordinamentali di istruzione e formazione professionale curati dalle istituzioni formative e dagli istituti scolastici paritari, accreditati dalle Regioni per l'erogazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale.

Per tali soggetti assicurati, in sede di autoliquidazione, il premio ordinario continuerà ad essere calcolato sulla retribuzione convenzionale giornaliera per ogni giornata di partecipazione al corso, indipendentemente dal numero delle ore giornaliere, con applicazione del tasso di tariffa relativo alla voce 0611 "Corsi di istruzione e formazione professionale". Nel caso in cui il percorso formativo preveda la partecipazione alle lavorazioni svolte in azienda (mediante stage, tirocini aziendali), al calcolo del premio ordinario concorre anche il tasso relativo alla voce di tariffa delle lavorazioni aziendali.

Allo stesso modo, nulla è variato con riferimento al premio speciale unitario⁹, ai sensi dell'art. 42 del d.P.R. 1124/1965, previsto per gli alunni e studenti addetti ad esperienze tecnico scientifiche od esercitazioni pratiche o di lavoro, posto a carico delle scuole o degli istituti di istruzione di ogni ordine e grado, non statali.

Resta ferma l'assicurazione mediante modalità "ordinaria" di calcolo del premio, fissata dall'art. 41 del d.P.R. 1124 del 1965 per il **personale docente**¹⁰ impegnato in:

- corsi ordinamentali di istruzione e formazione professionale regionali, erogati dalle istituzioni formative e dagli istituti scolastici paritari, accreditati dalle Regioni per l'erogazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale;
- corsi di istruzione professionale¹¹ non rientranti nell'ambito dei corsi ordinamentali di istruzione e formazione professionale curati dalle istituzioni formative e dagli istituti scolastici paritari;
- tirocini formativi e di orientamento;¹²
- esperienze tecnico scientifiche od esercitazioni pratiche o di lavoro nelle scuole o degli istituti di istruzione di ogni ordine e grado, non statali.

Istruzioni operative autoliquidazione 2015/2016 per i soggetti assicuranti

Le istituzioni formative e gli istituti scolastici paritari devono compilare la dichiarazione delle retribuzioni 2015, da presentare entro il 29 febbraio 2016, indicando **per la voce di tariffa 0611** le retribuzioni per l'anno 2015, date dalla somma della retribuzione effettivamente

⁶ Decreto legislativo 150 del 14 settembre 2015, art. 32, comma 8.

⁷ Leggi 236/1993 e 196/1997, decreto interministeriale 142/1998, d.P.R. 156/1999; note della Direzione Centrale Rischi del 19.6.1998, 22.6.1999, 23.9.2011 prot. 0006295 e del 13.5.2014 prot.0003337; nota della Direzione Centrale Rischi e della Direzione Centrale Prestazioni del 31.7.2002; circolare 16/2014.

⁸ V. circolare 125/1970, notiziario 21/1977 e circolare 1/2011.

⁹ Il pagamento della rata anticipata premio relativo all'anno scolastico 2015/2016 delle polizze speciali alunni-studenti è stato già richiesto dall'Inail ad ottobre 2015 con scadenza 16.11.2015.

¹⁰ L'obbligo assicurativo degli insegnanti è disciplinato dall'articolo 1, comma 3, numero 28 e dall'articolo 4, comma 1, numeri 1 e 5 del d.P.R. 1124/1965.

¹¹ V. circolare 125/1970, notiziario 21/1977 e circolare 1/2011.

¹² Leggi 236/1993 e 196/1997, decreto interministeriale 142/1998, d.P.R. 156/1999; note della Direzione Centrale Rischi del 19.6.1998, 22.6.1999, 23.9.2011 prot. 0006295 e del 13.5.2014 prot.0003337; nota della Direzione Centrale Rischi e della Direzione Centrale Prestazioni del 31.7.2002; circolare 16/2014.

percepita dal personale docente per il periodo 1.1.2015 – 31.12.2015 e della retribuzione convenzionale annuale pari al minimale di rendita rapportato ai giorni di effettiva presenza degli allievi per il periodo 1.1.2015 – 31.8.2015.

Non devono essere quindi dichiarate le retribuzioni convenzionali degli allievi per il periodo 1.9.2015 – 31.12.2015, in deroga a quanto previsto dall'articolo 28, comma 2, del d.P.R. 1124/1965 che identifica il periodo assicurativo con l'anno solare o con il minor periodo nel caso di attività iniziata nel corso dell'anno.

Ai fini della corretta determinazione del premio di rata anticipata 2016, le istituzioni formative e gli istituti scolastici paritari devono inviare, entro il 16 febbraio 2016, la comunicazione motivata di riduzione delle retribuzioni presunte per l'anno 2016, ai sensi dell'articolo 28, comma 6, d.P.R. 1124/1965, utilizzando l'apposito servizio telematico *Riduzione presunto*.

Nella comunicazione devono essere indicate per la voce 0611 solo le retribuzioni riferite al personale docente e deve essere indicata la seguente motivazione:

Le retribuzioni dichiarate si riferiscono esclusivamente al personale docente. Agli allievi dei corsi ordinamentali di istruzione e formazione professionale si applica il premio speciale art.32, comma 8, d.lgs. 150/2015.

In assenza di tale comunicazione il premio di rata anticipata 2016 sarà calcolato dall'Inail ai sensi dell'articolo 28, comma 2, lettera b) del d.P.R. 1124/1965 *in base alle retribuzioni effettivamente corrisposte nell'anno precedente, che si considerano come presunte*, quindi in base alle retribuzioni dichiarate per l'anno 2015 comprensive della quota riferita agli allievi.

Per le voci di tariffa **diverse dalla voce 0611**, le istituzioni formative e gli istituti scolastici paritari devono indicare nella dichiarazione delle retribuzioni 2015, da inviare entro il 29 febbraio 2016, la retribuzione convenzionale annuale pari al minimale di rendita rapportato ai giorni di effettiva presenza degli allievi per il periodo 1.1.2015 – 31.8.2015, anche se nelle basi di calcolo è indicato il periodo assicurativo 1.1 – 31.12.2015.

Anche per le voci di tariffa diverse dalla voce 0611, le istituzioni formative e gli istituti scolastici paritari devono inviare, entro il 16 febbraio 2016, la comunicazione motivata di riduzione delle retribuzioni presunte per l'anno 2016.

Nella comunicazione devono essere indicate le retribuzioni pari a zero e deve essere indicata la seguente motivazione:

Per il 2016 agli allievi iscritti ai corsi ordinamentali che effettuano periodi di formazione in ambienti di lavoro si applica il premio speciale art.32, comma 8, d.lgs. 150/2015.

Fermo restando quanto sopra, con riferimento alla voce di tariffa 0611, le istituzioni formative e gli istituti scolastici paritari devono pagare entro il 16 febbraio il premio ordinario di regolazione 2015 per gli allievi fino al 31.8.2015 e per gli insegnanti fino al 31.12.2015 e il premio anticipato di rata 2016 per il solo personale docente.

Per le voci di tariffa diverse dalla 0611 entro il 16 febbraio deve essere corrisposto il premio ordinario di regolazione 2015 per gli allievi relativo al solo periodo 1.1.2015 - 31.8.2015.

Riepilogando, le istituzioni formative e gli istituti scolastici paritari devono:

1. Entro il 16 febbraio 2016:
 - a. presentare la comunicazione motivata di riduzione delle retribuzioni presunte per la voce di tariffa 0611 per tutte le PAT nelle quali a questa voce di tariffa sono stati assicurati finora anche gli allievi;
 - b. presentare la comunicazione motivata di riduzione delle retribuzioni presunte per le voci diverse dalla voce di tariffa 0611 per tutte le PAT nelle quali a queste voci di tariffa sono stati assicurati finora gli allievi per l'attività di formazione effettuata in ambienti di lavoro;
 - c. pagare il premio di autoliquidazione 902016 dopo aver effettuato il conteggio in base alle retribuzioni complessive da indicare come da punto successivo;
2. Entro il 29 febbraio 2016,
presentare la dichiarazione delle retribuzioni per l'anno 2015:
 - a. indicando sulla voce 0611 la somma della retribuzioni:
 - effettivamente percepite dal personale docente per il periodo 1.1.2015 – 31.12.2015;
 - convenzionali annuali pari al minimale di rendita rapportato ai giorni di effettiva presenza degli allievi per il periodo 1.1.2015 – 31.8.2015;
 - b. indicando sulle voci di tariffa diverse dalla voce 0611 (istituite per la formazione svolta in ambienti di lavoro) le retribuzioni convenzionali annuali pari al minimale di rendita rapportato ai giorni di effettiva presenza degli allievi per il periodo 1.1.2015 – 31.8.2015.

Istruzioni operative per le strutture territoriali

Le Sedi devono istruire e confermare le pratiche di riduzione motivata delle retribuzioni presunte **prima del calcolo del premio di autoliquidazione 902016** e, sulla base della motivazione riportata, compilare **un'apposita lista di evidenza** ai fini del controllo della corretta gestione del passaggio degli allievi iscritti ai corsi ordinamentali dal premio ordinario al nuovo premio speciale.

Ulteriori istruzioni saranno fornite con il rilascio in GRA Web della nuova polizza speciale "Allievi IeFP", a cui saranno collegati specifici servizi telematici.

Si anticipa che subito dopo il calcolo centralizzato del premio di autoliquidazione 902016, le sedi sulla base delle liste di evidenza di cui sopra dovranno cessare alla data del 31.8.2015 le voci di tariffa diverse dalla voce 0611 istituite per gli allievi nelle PAT interessate.

IL DIRETTORE CENTRALE
Dr. Agatino Cariola

DETPRES DELL'11 DICEMBRE 2015 N. 460

Istituzione di un premio speciale unitario e relative modalità di applicazione per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, degli allievi iscritti ai corsi ordinamentali di istruzione e formazione professionale regionali curati dalle istituzioni formative e dagli istituti scolastici paritari, accreditati dalle Regioni per l'erogazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale, ai sensi dell'art. 32, comma 8, del D.Lgs. n. 150 del 14/09/2015.

IL PRESIDENTE

visto il Decreto Legislativo 30 giugno 1994, n. 479, e successive modificazioni;

visto il D.P.R. n. 367 del 24 settembre 1997;

visto l'art. 7 del Decreto Legge 31 maggio 2010, n.78, come convertito dalla Legge n. 122 del 30 luglio 2010;

visto il D.P.R. del 12 maggio 2012 di nomina a Presidente dell'Istituto;

visti l'articolo 1, comma 3, n. 28, l'articolo 4, comma 1, n. 5 e l'articolo 9 del Testo Unico delle disposizioni per l'Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con D.P.R. del 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modificazioni, che disciplinano l'obbligo assicurativo degli allievi dei corsi di qualificazione, riqualificazione e di addestramento professionale;

visto l'art. 32, comma 8, primo periodo, del Decreto legislativo 150 del 14 settembre 2015, in base al quale, *“per gli anni 2016 e 2017, per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali degli allievi iscritti ai corsi ordinamentali di istruzione e formazione professionale curati dalle istituzioni formative e dagli istituti scolastici paritari, accreditati dalle Regioni per l'erogazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale, e' dovuto, in via sperimentale e limitatamente al predetto biennio, un premio speciale unitario ai sensi dell'articolo 42 del T.U. 1124/1965”*;

visto il comma 8, quarto periodo, del medesimo art. 32, in base al quale *“per favorire l'integrazione scuola-lavoro, nel calcolo per la determinazione del predetto premio speciale unitario non si tiene conto dei maggiori oneri inerenti i rischi lavorativi per i periodi di formazione svolti negli ambienti di lavoro nel limite massimo di minori entrate per premi per l'INAIL pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, in relazione alle quali e' previsto un trasferimento di pari importo all'ente da parte del bilancio dello Stato;”*

visto il comma 8, terzo periodo, del citato art.32 in base al quale occorre far riferimento alla retribuzione convenzionale pari al minimale giornaliero di rendita, stabilita con decreto ministeriale a livello nazionale, da variare a norma dell'art.116 del T.U. n. 1124/1965, sia ai fini della determinazione del predetto premio speciale unitario e del suo aggiornamento annuo, sia quale base di calcolo delle prestazioni;

visto, altresì, il comma 8, secondo periodo, del citato art. 32, ove è previsto che “*con Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dell'Inail, sono altresì stabilite le modalità di applicazione del predetto premio speciale, tali da assicurare anche il rigoroso rispetto del limite di spesa di 5 milioni di euro per ciascun degli anni 2015 e 2017*”;

attesa l'esigenza di rendere operativa la copertura assicurativa nei confronti degli allievi iscritti ai corsi ordinamentali di istruzione e formazione professionale curati dalle istituzioni formative e dagli istituti scolastici paritari, accreditati dalle Regioni per l'erogazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale, mediante il pagamento di un premio speciale unitario ai sensi dell'articolo 42 del citato Testo Unico approvato con D.P.R. del 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modificazioni;

visti la relazione del Direttore generale del 9 dicembre 2015 e la nota tecnica della Consulenza Statistico Attuariale ivi allegata,

DETERMINA

1. Ammontare del premio speciale unitario

In via sperimentale, per gli anni 2016-2017, è stabilito nella misura pari a 58,00 euro il premio speciale unitario annuale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali degli allievi dei corsi ordinamentali di istruzione e formazione professionale dovuto dalle istituzioni formative e dagli istituti scolastici paritari, accreditati dalle Regioni per l'erogazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale.

L'importo del premio non tiene conto dei maggiori rischi lavorativi legati all'attività formativa svolta negli ambienti di lavoro il cui onere è posto a carico del bilancio dello Stato.

Il premio speciale unitario è fissato con riferimento alla retribuzione convenzionale giornaliera pari al minimale di rendita vigente alla data di inizio dell'anno formativo ed è aggiornato automaticamente in relazione alle eventuali variazioni apportate annualmente all'importo giornaliero del predetto minimale.

Il premio speciale unitario di euro 58,00 viene eventualmente rideterminato con Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dell'Inail, per ciascuna annualità, in relazione ai maggiori oneri inerenti l'attività formativa negli ambienti di lavoro che non trovano copertura nel limite massimo di spesa annuale di 5 milioni di euro, posti a carico del bilancio dello Stato, al fine di assicurare il rispetto di detto limite di spesa.

Il premio speciale unitario annuale è dovuto per ciascun allievo, non è frazionabile e garantisce la copertura assicurativa per l'intero anno formativo che convenzionalmente inizia il primo settembre di ogni anno e termina il 31 agosto dell'anno successivo.

Al premio speciale unitario annuale si applica la riduzione prevista dall'art. 1, comma 128, Legge 27 dicembre 2013, n. 147 a seguito di presentazione di specifica istanza, regolamentata dalle disposizioni contenute negli articoli 19 e 20 delle Modalità di Applicazione della Tariffa dei Premi di cui al D.M. 12/12/2000.

Detto premio è maggiorato dell'addizionale ex Anmil pari all'1% prevista dall'art.181 del D.P.R. n. 1124/1965.

2. Retribuzione imponibile ai fini del calcolo delle prestazioni

Ai fini del calcolo delle prestazioni in caso di infortuni sul lavoro e malattie professionali degli allievi dei corsi ordinamentali di istruzione e formazione professionale si fa riferimento alla retribuzione convenzionale giornaliera pari al minimale di rendita assunta ai fini della determinazione del premio speciale.

3. Onere a carico dello Stato.

La misura dell'onere aggiuntivo annuo del premio speciale unitario per gli anni 2016-2017, a carico del bilancio dello Stato per il maggiore rischio legato all'attività formativa svolta negli ambienti di lavoro, è pari ad euro 45,00, maggiorato dell'addizionale ex Anmil dell'1% prevista dall'art.181 del D.P.R. n. 1124/1965, per ogni allievo esposto effettivamente al suddetto rischio, indipendentemente dal periodo complessivo di esposizione nell'anno formativo.

L'onere aggiuntivo a carico del bilancio dello Stato è determinato prendendo a riferimento la medesima retribuzione convenzionale giornaliera utilizzata per calcolare il premio speciale unitario ed è aggiornato automaticamente, nel rispetto del limite di spesa di 5 milioni di euro annui, in relazione alle eventuali variazioni apportate annualmente alla stessa.

La quantificazione di euro 45,00 dell'onere aggiuntivo, maggiorato dell'addizionale ex Anmil dell'1% prevista dall'art.181 del D.P.R. n. 1124/1965, al fine di consentire il rispetto del limite di spesa annua a carico del bilancio dello Stato di 5 milioni di euro, è eventualmente rideterminata qualora comporti, in relazione al numero di allievi interessati annualmente dall'attività formativa svolta negli ambienti di lavoro, il superamento di detto limite di spesa e fino alla concorrenza dello stesso.

4. Modalità applicative

Le Istituzioni formative e gli istituti scolastici paritari, accreditati dalle Regioni, per attivare la copertura assicurativa annuale contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, ai sensi dell'art. 32, comma 8, del D.Lgs. n. 150 del 14/09/2015, degli allievi iscritti ai corsi ordinamentali di istruzione e formazione professionale, comunicano all'Inail esclusivamente in via telematica, l'avvio dei corsi per ciascuna sede formativa, entro la data di inizio del primo dei corsi previsti nell'anno.

La comunicazione di avvio dei corsi, da effettuarsi per ogni sede formativa, in fase di prima applicazione dell'art. 32, comma 8, del D.Lgs. n. 150 del 14/09/2015, è obbligatoria per tutte le istituzioni formative e gli istituti scolastici paritari, anche se già titolari di posizione assicurativa territoriale Inail per la medesima sede di formazione.

Le comunicazioni di avvio dei corsi, fatte salve le eventuali comunicazioni per cessazione, rimangono valide, ai fini della copertura assicurativa degli allievi iscritti ai corsi, anche per gli anni formativi successivi.

Le istituzioni formative e gli istituti scolastici paritari entro il 10 dicembre di ciascun anno formativo presentano, esclusivamente in via telematica, per ogni posizione assicurativa, la denuncia degli allievi iscritti ai corsi.

La denuncia contiene obbligatoriamente i seguenti dati:

1. numero complessivo degli allievi iscritti ai corsi;
2. numero degli allievi iscritti ai corsi che svolgono attività di formazione anche negli ambienti di lavoro;
3. numero di giornate complessive svolte in ambienti di lavoro dagli allievi interessati da tale modalità di formazione (a soli fini statistici);
4. approvazione della Regione del piano formativo.

L'Inail, sulla base dei dati contenuti nella denuncia degli allievi iscritti ai corsi, comunica via PEC alle istituzioni formative e agli istituti scolastici paritari, entro il 15 gennaio di ciascun anno formativo, l'importo complessivo dei premi dovuti con il termine di pagamento fissato al 16 febbraio di ogni anno.

In sede di prima applicazione, al fine di consentire la predisposizione dei servizi telematici per la gestione del premio speciale unitario, i termini per la comunicazione di avvio dei corsi e la denuncia degli allievi sono unificati alla data del 1° febbraio 2016 e il termine di pagamento al 16 marzo 2016.

5. Verifica di congruità dell'onere aggiuntivo a carico del bilancio dello Stato, rendicontazione e trasferimento all'Inail delle risorse.

L'Inail, annualmente, sulla base del numero degli allievi iscritti ai corsi che svolgono attività di formazione anche negli ambienti di lavoro, provvede alla verifica di congruità, rispetto al limite di spesa annua, della misura dell'onere aggiuntivo per allievo posto a carico del bilancio dello Stato e all'eventuale rideterminazione del premio speciale unitario, nonché della misura del predetto onere aggiuntivo, per assicurare il rispetto del limite di spesa di 5 milioni di euro annui, mediante Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dell'Inail.

L'Istituto entro il 30 settembre di ciascun anno provvede a rendicontare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali l'onere complessivo a carico del bilancio dello Stato, nei limiti di spesa di 5 milioni di euro annui, sulla base del numero degli allievi iscritti che svolgono attività di formazione anche negli ambienti di lavoro contenuto nelle denunce pervenute nell'anno formativo.

Il Ministero provvede al rimborso a favore dell'Inail entro 60 giorni dalla presentazione della rendicontazione.

La presente determinazione sarà inviata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l'emanazione del decreto di approvazione, ai sensi dell'art. 42 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modificazioni.

f.to Prof. Massimo DE FELICE